

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2007

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicit  degli atti di indagine, approvato dalla Camera dei deputati

(95) VALENTINO. - Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale

(366) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(510) CALVI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell' articolo 617 - septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

(664) CASTELLI. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicit  degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **CASSON** (*Ulivo*), il quale, dopo aver rilevato la complessit  e la delicatezza della materia all'esame della Commissione, osserva preliminarmente che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si caratterizza per tre aspetti principali: un generale irrigidimento delle sanzioni e delle pene previste in caso di violazione del segreto; una revisione del regime della segretezza; un'organica disciplina del sistema delle intercettazioni legali, attraverso interventi puntuali sul codice di procedura penale. Egli rileva inoltre che il disegno di legge in titolo prende in considerazione, seppure in modo non organico, anche il tema delle intercettazioni indirette e quello delle intercettazioni illegali.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 414 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione degli atti di indagine. Al riguardo egli osserva che, mentre resta invariato il comma 1, avente ad oggetto il divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto e del loro contenuto, risulta modificato il comma 2, con l'introduzione del divieto di pubblicazione per riassunto non solo di tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ma anche di quelli delle investigazioni difensive, ampliando in questo modo la tutela dei soggetti coinvolti.

L'oratore si sofferma quindi sull'introduzione, dopo il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, di due ulteriori commi, il primo dei quali volto a sancire un pi  stringente divieto di pubblicazione della documentazione degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero ad altri dati riguardanti il traffico telefonico. Il secondo comma stabilisce invece un divieto assoluto di pubblicazione delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Al riguardo egli si sofferma, in particolare, sulla previsione dell'eccezione in essa contenuta, che consente la pubblicazione del contenuto dopo che l'indagato o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza. Viene

inoltre modificato il comma 3 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, nel senso di vietare, nella fase dibattimentale, la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.

Dopo aver ricordato che tale modifica recepisce una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 114 nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo anteriormente alla pronuncia della sentenza degli atti di primo grado, esprime alcune valutazioni critiche sulla modifica del comma 7, il quale adegua il regime di pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto alle nuove eccezioni e ai divieti introdotti nei commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*. Al riguardo egli osserva che, in tal modo, il segreto diventa assoluto, essendo coperta da esso tutta la documentazione relativa alle intercettazioni e ciò fino al termine dell'udienza preliminare e delle indagini.

Il relatore passa quindi all'esame degli articoli 2 e 3 del disegno di legge in titolo, aventi ad oggetto le intercettazioni illegali, i quali procedono ad una classificazione tra intercettazioni lecite e intercettazioni illecite che, in parte, riproduce quella adottata dalla Commissione giustizia del Senato nel corso della sua indagine conoscitiva. In particolare egli si sofferma sulla modifica dell'articolo 240-*bis* del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 3, rilevando in primo luogo che i documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illeciti soggiacciono ad una disciplina analoga a quella riservata ai documenti anonimi, non potendo essere acquisiti al procedimento, né in alcun modo utilizzati. In secondo luogo egli valuta criticamente l'eccezione, ivi contenuta, che ne consente l'utilizzazione come corpo del reato, osservando in particolare che, stante la definizione molto ampia di corpo del reato, contenuta all'articolo 253, comma 2, del codice di procedura penale, la norma, così approvata dalla Camera dei deputati, risulterebbe priva di effetto. Inoltre egli ritiene che occorra, anche in questa ipotesi, prevedere l'ulteriore eccezione, prevista per l'utilizzazione dei documenti anonimi, della provenienza di tali documenti dall'imputato.

Quanto all'utilizzazione di tali materiali quando costituiscano corpo di reato, l'oratore osserva che il disegno di legge introduce nel codice di procedura penale una norma *ad hoc*, l'articolo 240-*ter*. Viene prevista la redazione di un verbale di consistenza da parte del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero. Al riguardo l'oratore esprime molteplici perplessità sull'eccessivo potere che, in tale fase, è attribuito al pubblico ministero, criticando in particolare la previsione della possibilità per quest'ultimo di effettuare accertamenti tecnici sul materiale e rilevando la genericità della espressione "accertamenti tecnici", che inevitabilmente impone un rinvio agli articoli 359 e 360 del codice di procedura penale. Egli ritiene anche eccessivamente lungo il termine di novanta giorni che il giudice può concedere al pubblico ministero per l'effettuazione dell'operazione. Il relatore osserva inoltre che, nel momento in cui si procede alla redazione del verbale di consistenza, possono aumentare i rischi di divulgazioni illecite del contenuto del materiale intercettato.

Il senatore svolge sintetiche considerazioni sull'articolo 4 e sull'articolo 5 del disegno di legge in titolo, volti a modificare rispettivamente l'articolo 266, recante i limiti di ammissibilità delle intercettazioni, e l'articolo 266-*bis*, che consente l'intercettazione di comunicazioni che avvengono attraverso sistemi informatici e telefonici, mettendo in luce, in particolare, la loro funzione di coordinamento. Egli passa quindi all'esame dell'articolo 6, che introduce, dopo l'articolo 266-*bis*, due nuovi articoli. Esprime un giudizio positivo sull'articolo 266-*ter* che, estendendo la normativa anche alle intercettazioni di corrispondenza postale, amplia notevolmente la tutela della *privacy* dei cittadini. Quanto al nuovo articolo 266-*quater*, il quale prevede l'estensione alle riprese visive delle disposizioni relative alle intercettazioni telefoniche, il relatore si sofferma sulla classificazione delle diverse operazioni possibili: per la ripresa visiva a contenuto captativo delle conversazioni e per la ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che però si svolgono nelle abitazioni e nelle private dimore, è previsto il medesimo regime delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche. Invece, le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici possono essere autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato, mentre quelle che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dall'autorità giudiziaria. Ciò al fine di consentire un adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela della riservatezza dei cittadini e le esigenze processuali.

Il relatore passa quindi all'esame dell'articolo 7, che interviene in modo incisivo a modificare l'articolo 267 del codice di procedura penale, recante i presupposti e le forme del provvedimento con cui il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. Al riguardo egli si sofferma innanzitutto sulle modifiche al comma 1, rilevando come l'unica novità contenuta nel disegno di legge sia costituita dalla previsione, nella motivazione che accompagna l'autorizzazione, dell'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della connessa circostanza che

l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. La previsione dell'autonoma valutazione rischia, ad avviso del relatore, di aprire la strada a numerose eccezioni di inutilizzabilità e di lasciare ampio spazio all'interpretazione, soprattutto da parte della Corte di cassazione. Per quanto concerne i casi di urgenza, il comma 2 dell'articolo 267 non subisce modificazioni, salvo l'obbligo, per il pubblico ministero, di specificare, nella motivazione del decreto con cui è disposta l'intercettazione senza autorizzazione, il grave pregiudizio che ne giustifica l'urgenza.

In riferimento alla durata delle intercettazioni, l'oratore rileva che la novità più rilevante, a suo avviso positiva, consiste nella previsione di una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, salva l'emersione di nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 del medesimo articolo.

Il relatore, dopo aver valutato positivamente la previsione, contenuta sempre al comma 3, dell'obbligo di indicare specificamente, nel provvedimento di proroga, gli elementi che la giustificano, ritiene necessario specificare puntualmente di quali operazioni debba essere ritenuto responsabile l'ufficiale di polizia giudiziaria, onde evitare un eccessivo carico di responsabilità in capo ad un soggetto non preposto alla direzione delle indagini. Quanto alle preoccupazioni da più parti avanzate in ordine al regime per particolari tipi di reato, l'oratore richiama l'attenzione sul comma 3-ter, il quale fa espressamente salve le particolari disposizioni che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sono stabilite nelle normative in materia di lotta alla criminalità organizzata e di terrorismo internazionale. In merito a tale questione, egli ritiene opportuno precisare che la deroga per tali fattispecie criminose si estenda anche al regime e al numero delle proroghe per le attività intercettative.

Quanto alla modifica del comma 5 dell'articolo 267, il relatore rileva che la registrazione, in un apposito registro riservato, della data e dell'ora di emissione, nonché della data e dell'ora di deposito dei decreti che dispongono, autorizzano o convalidano le intercettazioni, rispondono alle esigenze espresse nei disegni di legge in materia presentati - tra gli altri - dai senatori Castelli e Valentino.

Il relatore svolge quindi alcune sintetiche considerazioni sull'articolo 8 che introduce, nel codice di procedura penale, un nuovo articolo 267-bis, recante una puntuale disciplina in ordine all'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico. Esprime in particolare un giudizio positivo sul riconoscimento, anche in capo al difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa, del diritto di chiedere l'acquisizione, presso il fornitore, di dati relativi al traffico telefonico. Al riguardo ritiene però opportuno estendere, anche al difensore della persona offesa, il diritto di richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito.

Il relatore passa quindi all'articolo 9, che modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale, concernente le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione. In particolare viene modificato il comma 3 che innova circa gli impianti da utilizzarsi per lo svolgimento delle operazioni, prevedendo che le registrazioni siano compiute per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica istituiti presso tutte le procure. Al riguardo egli si interroga sulla previsione della istituzione di centri di ascolto anche presso le procure generali, rilevando come tale esigenza di concentrazione fosse contenuta anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia del Senato.

Quanto alle operazioni di ascolto, il relatore valuta positivamente l'installazione di impianti presso i molteplici punti di ascolto istituiti presso la procura, rilevando altresì l'opportunità di limitare, attraverso la previsione legislativa dei requisiti, la possibilità, previa autorizzazione del pubblico ministero, di installare gli impianti presso i servizi di polizia giudiziaria.

Egli ritiene inoltre opportuno una puntuale individuazione dei singoli appartenenti ai corpi di polizia assegnati a svolgere tali attività delegate, individuando altresì i luoghi ove compiere le operazioni.

Il senatore esprime quindi un giudizio positivo sul nuovo comma 3-ter dell'articolo 268 il quale, disponendo l'immediata trasmissione al pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni, esclude che essa possa in ogni caso essere successiva alla scadenza del termine di ogni periodo di intercettazione.

Quanto alla previsione di un archivio riservato ove custodire il materiale, il relatore ritiene utile una normativa specifica che disciplini le modalità di accesso, gli orari, la registrazione dei fascicoli visionati, attraverso l'eventuale individuazione di un responsabile del procedimento.

Dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul nuovo comma 3-quater del medesimo articolo 268, in particolare sull'attribuzione ai procuratori generali presso la Corte di appello dei poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione, egli si sofferma sul comma 2 dell'articolo 9, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di definire con proprio

decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, le procedure e le specifiche tecniche degli apparati di registrazione e ascolto. Al riguardo egli ritiene che il termine di novanta giorni sia eccessivo e propone una riduzione a trenta giorni. Conclude esprimendo alcune perplessità sulla virtuosa, ma poco realistica, previsione contenuta al comma 3, ove si dispone che l'attività deve essere realizzata nei limiti delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore passa all'esame dell'articolo 10, volto ad introdurre cinque nuovi articoli dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale. In particolare egli si sofferma sull'articolo 268-*bis*, avente ad oggetto il deposito e l'acquisizione dei verbali contenenti le registrazioni. Dopo aver espresso un parere positivo sulla disciplina in esso contenuta, ritiene opportuno introdurre gravi sanzioni disciplinari per il pubblico ministero che non indichi, al momento del deposito dei verbali, le ragioni della rilevanza del materiale intercettato.

Dopo aver espresso l'opportunità di introdurre un obbligo di motivazione per l'autorizzazione con cui il giudice consente al pubblico ministero il ritardo nel deposito del materiale, qualora possa derivarne grave pregiudizio per le indagini, il relatore si sofferma sui diritti dei difensori delle parti, previsti al comma 4, ritenendo necessario prevedere un divieto esplicito di fotocopiare il materiale custodito nell'archivio riservato, al fine di tutelare meglio il diritto di riservatezza dei cittadini coinvolti.

L'oratore ritiene corretto precisare, al comma 8, che i difensori delle parti possono "esclusivamente" estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione, rilevando altresì la necessità di correggere, al comma 9, il riferimento interno che erroneamente rinvia non al comma 2, ma al comma 1 dell'articolo 269.

Dopo aver espresso un giudizio favorevole sul nuovo articolo 268-*ter*, in ordine alla trascrizione delle registrazioni, il relatore passa all'esame dell'articolo 268-*quater*, sull'utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari. In particolare si sofferma sul comma 3, ritenendo non chiaro cosa significhi che il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine. Al riguardo egli osserva che, dovendo tutti gli atti essere contenuti nel fascicolo, la previsione di questo tipo di "acquisizione" disposta dal giudice risulta illogica. Ad avviso del relatore, appare altresì incongrua la previsione contenuta al comma 4, che indica le attività soggette all'autorizzazione del pubblico ministero. In particolare egli osserva che tutti gli atti, nel corso delle indagini preliminari, sono soggetti all'autorizzazione del pubblico ministero e che, semmai, quelli espressamente indicati al comma 4 dovranno essere annotati con precisione e per iscritto.

L'oratore esprime un giudizio positivo sul nuovo articolo 268-*quinquies*, rilevando altresì che l'articolo 268-*sexies* presenta profili di scarsa utilità. Osserva che la disciplina delle intercettazioni indirette, soprattutto la facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni, esige un coordinamento della normativa, dal momento che, nel tempo, si sono riscontrati problemi rilevanti.

L'oratore passa quindi all'esame dell'articolo 11, che modifica l'articolo 269 del codice di procedura penale, relativo alla conservazione della documentazione. Egli esprime una valutazione positiva sulla istituzione dell'archivio riservato e sul regime dei documenti in esso contenuta. In particolare valuta positivamente la previsione del potere del giudice di disporre la distruzione della documentazione soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Ciò oltretutto - ad avviso del relatore - consente di conservare senza limiti il materiale intercettato relativo a reati di particolare gravità, come il reato di strage. Egli rileva inoltre che, opportunamente, la norma prevede che, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possano chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede. L'elemento di maggiore innovazione è rappresentato - ad avviso del relatore - dall'impossibilità di disporre tale distruzione senza il consenso delle parti.

Dopo aver espresso alcune sintetiche considerazioni sugli articoli 12, 13 e 14, rilevando in particolare la necessità di coordinare le modifiche all'articolo 270 con l'articolo 271 del codice di procedura penale, il relatore si sofferma sull'articolo 15 del disegno di legge in titolo, volto a introdurre - nel codice di rito - un nuovo articolo 329-*bis*, recante uno specifico obbligo di segretezza, in ordine alla documentazione custodita nell'archivio riservato, rilevando in particolare come la estensione dell'obbligo del segreto, nello specifico settore delle intercettazioni, è accompagnata da una differenziazione fra intercettazioni legali, per le quali l'obbligo del segreto è pressoché assoluto, e intercettazioni illegali per le quali, sempre che siano acquisiti al procedimento come corpo del reato, l'obbligo del segreto permane fino alla chiusura delle indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Dopo aver esaminato sinteticamente gli articoli 16 e 17, rilevando la loro natura di norme di coordinamento, il relatore si sofferma sull'articolo 18, volto a modificare l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e recante altresì disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia. In particolare egli si sofferma sulla figura del funzionario responsabile delle operazioni connesse alla conservazione del materiale intercettato. Quanto al problema dei costi, il relatore rileva che la normativa prevista, la quale rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle modalità di pagamento, necessita di più puntuale specificazione, attraverso la previsione dello strumento dell'indennizzo.

L'articolo 19 - osserva il relatore - introduce un nuovo articolo 89-bis alle norme di attuazione del codice di procedura penale. Esso istituisce, presso la procura della Repubblica, l'archivio riservato delle intercettazioni, tenuto sotto la direzione del procuratore o di un suo delegato. Al riguardo l'oratore esprime alcune considerazioni su quanto disposto al comma 3, ritenendo non chiaro chi siano gli ausiliari autorizzati dal procuratore ad accedere all'archivio stesso ed auspicando quindi una più opportuna specificazione. Egli, dopo aver espresso l'opportunità di inserire l'obbligo di annotazione anche per gli accessi effettuati direttamente dal procuratore, ritiene necessario configurare l'eventuale violazione di tali obblighi come illecito disciplinare.

Dopo aver espresso un giudizio positivo sulla previsione contenuta nel nuovo articolo 90-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 20 del disegno di legge in titolo, in base al quale si richiede a ciascun procuratore della Repubblica l'opportuna trasmissione al Ministro della giustizia di una dettagliata relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche, il relatore illustra l'articolo 21, volto ad apportare modifiche sistematiche al codice penale, inasprendo le pene per il reato di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, ed introducendo il reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale, di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti, nonché di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni. Il senatore, mentre esprime un giudizio positivo sul generale inasprimento sanzionatorio, palesa alcune perplessità in ordine all'inasprimento delle pene previste per la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ritenendo che occorra tutelare e far comunque prevalere il diritto costituzionale di informazione.

In conclusione il senatore, dopo aver manifestato l'auspicio che in un prossimo Ufficio di Presidenza venga programmata l'audizione dell'Unione nazionale cronisti, della Federazione nazionale della stampa e dell'Unione camere penali, si sofferma sul regime transitorio, disciplinato all'articolo 25 del disegno di legge in titolo, rilevando in particolare che la previsione della non applicazione delle disposizioni della normativa ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore necessita di ulteriori specificazioni, dal momento che occorre distinguere secondo la fase in cui versa il procedimento stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,45.